

## REGOLAMENTO (CE) N. 2089/2002 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2002

**che modifica i regolamenti (CE) n. 1938/2001, (CE) n. 1939/2001 e (CE) n. 1940/2001 recanti apertura di gare permanenti per la rivendita sul mercato interno della Comunità di riso detenuto dagli organismi d'intervento spagnolo, greco e italiano da utilizzare per l'alimentazione degli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione, dell'11 gennaio 1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli enti d'intervento <sup>(3)</sup>, fissa le procedure e le condizioni di tale vendita.
- (2) È opportuno non effettuare le gare del 25 dicembre 2002 e del 1º gennaio 2003. Poiché le gare in corso non hanno ancora smaltito i quantitativi totali messi in vendita, è necessario rinviare la data dell'ultima gara parziale delle gare previste dai regolamenti della Commissione (CE) n. 1938/2001 <sup>(4)</sup>, (CE) n. 1939/2001 <sup>(5)</sup> e (CE) n. 1940/2001 <sup>(6)</sup>, modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/2002 <sup>(7)</sup>.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 5 dei regolamenti (CE) n. 1938/2001, (CE) n. 1939/2001 e (CE) n. 1940/2001 il testo dei paragrafi 2 e 3 è sostituito dal testo seguente:

- «2. Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni mercoledì alle ore 12 (ora di Bruxelles), ad eccezione dei mercoledì 25 dicembre 2002 e 1º gennaio 2003.
3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 26 febbraio 2003.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU L 263 del 3.10.2001, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU L 263 del 3.10.2001, pag. 15.

<sup>(6)</sup> GU L 263 del 3.10.2001, pag. 19.

<sup>(7)</sup> GU L 221 del 17.8.2002, pag. 3.